

REGOLAMENTAZIONE DEL TELEFONO CELLULARE A SCUOLA

Art. 1

E' vietato l'uso del telefono cellulare da parte degli alunni all'interno delle classi.

1.1 Per gli studenti trasgressori della disposizione di cui sopra è previsto:

- per la prima volta il ritiro del cellulare, che verrà riconsegnato al genitore;
- per la seconda volta il sequestro del cellulare per un mese;
- per la terza volta il sequestro del cellulare fino al termine dell'anno scolastico;
- nel caso si verifichi il sequestro al medesimo studente di un secondo cellulare, i cellulari in questione verranno restituiti alla fine dell'anno scolastico.

1.2 Il docente di classe, previo spegnimento del telefonino e riconsegna della carta SIM all'alunno sequestrato, provvede agli adempimenti, di cui al precedente punto 1.1, tramite annotazione sul registro e conseguente consegna immediata ovvero alla fine dell'ora del cellulare sequestrato alla vicepresidenza o, in mancanza, alla presidenza, che provvede alla registrazione su apposito registro a ciò predisposto all'inizio dell'anno scolastico, alla conservazione del medesimo e a dare comunicazione al genitore.

1.3 Il docente che sequestra il cellulare e decide di consegnarlo alla fine dell'ora di lezione ai soggetti individuati al precedente comma, deve usare la diligenza dovuta per la custodia dell'oggetto sino alla sua consegna, rispondendone in proprio nel caso contrario.

Nell'altro caso, il docente, previo affidamento della vigilanza della classe al collaboratore scolastico (bidello), si reca personalmente a compiere i suddetti adempimenti.

1.4 Per ogni comunicazione urgente delle famiglie con gli studenti è disponibile il numero telefonico del plesso dove gli alunni frequentano.

1.5 Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le lezioni, vale anche per il personale docente, come già previsto da una circolare ministeriale (cfr. circolare n. 362 del 25 agosto 1998), salvo che ricorrano motivi gravi e urgenti.

In caso di violazione del divieto da parte del docente, la responsabilità del relativo accertamento è attribuita al dirigente scolastico o ai soggetti dal medesimo delegati. Ogni violazione è registrata e punita con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a 25 euro, da versare al bilancio dell'istituzione scolastica interessata.

In caso di recidiva, nel corso del medesimo anno scolastico, la misura della sanzione è raddoppiata.

1.6 Resta inteso, come ha precisato anche la direttiva ministeriale, che nel caso in cui, durante lo svolgimento delle lezioni, vi siano eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, l'alunno può ottenere l'autorizzazione del docente a servirsi del cellulare.